

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 303

Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legislativo n. 1/2018 e dell'articolo 5, comma 5, lettera j), legge regionale n. 53/2019 tra Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e la Regione Puglia inerente procedure di reciproca collaborazione in materia di Protezione Civile.

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile PO "*Previsione e Prevenzione Rischi*" della Sezione Protezione Civile, confermata dal Dirigente a interim della Sezione, dott. Nicola Lopane, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della protezione civile*", descrive il Servizio nazionale della Protezione Civile, di seguito Servizio nazionale, quale servizio di pubblica utilità che esercita la funzione di Protezione Civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1/2018, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio Nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di Protezione Civile, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze;
- ai sensi del successivo comma 2, le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo decreto legislativo, o con altri soggetti pubblici;
- ai sensi del citato articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018, tra i soggetti concorrenti sono contemplate le aziende, le società e le altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di Protezione Civile;
- con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2006, emanata ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 343/2001 abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera e), decreto legislativo n. 1/2018, sono state fornite indicazioni per il "*coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose*";
- la citata direttiva del 6 aprile 2006, nelle more dell'adozione delle direttive di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 1/2018, continua a trovare applicazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo, secondo cui "*Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile*";
- con la direttiva 2 maggio 2006 il Dipartimento della Protezione Civile ha formulato indicazioni operative specifiche, cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari e stradali ed incidenti con presenza di sostanze pericolose;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, concernente "*Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze*", disciplina l'organizzazione e il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento e dispone, all'articolo 3.3, anche gli interventi che il Gruppo FS e Protezione Civile devono porre in essere nel rispetto delle proprie competenze e procedure in caso di evento di rilievo nazionale;
- con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138/T, è stata concessa alla RFI la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ed è stato stabilito, all'articolo 3, l'obbligo per il concessionario di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, nonché di mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza allineati e comparabili a quelli delle principali reti europee, anche con riferimento ai nuovi sistemi di sicurezza sulle linee e sugli impianti;

- il Gruppo FS è controllante al 100% delle società RFI, Trenitalia, Mercitalia, Busitalia e FSE;
- il Gruppo FS, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017, partecipa, previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile, fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento dell'attività di emergenza;
- con deliberazione 23 settembre 2008, n. 1762, la Regione Puglia ha istituito il COR (Centro Operativo Regionale) di Protezione Civile con annessa Sala Operativa, presidiata h24, 365 giorni l'anno compreso il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi giugno-settembre, da personale dipendente dell'amministrazione, quale luogo di riferimento per il monitoraggio, la gestione e il coordinamento delle emergenze sul territorio regionale, oltre che a supporto del Sistema regionale di Protezione Civile;
- in particolare, il CFD (Centro Funzionale Decentrato) della Regione Puglia, in forza dell'intesa conseguita con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri perfezionatasi per il tramite della nota n. DPC/PRE/0043463 del 31 agosto 2005, assicura sul territorio regionale, ad ogni effetto di legge e con decorrenza dal 1° Dicembre 2013, le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii. e dall'articolo 3-bis, legge 100/2012, e assegnati ai Centri Funzionali Regionali, dichiarati attivi e operativi, in materia di previsione e vigilanza meteorologica e gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di Protezione Civile;
- con deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2017, n. 1571, sono state recepite le indicazioni operative del 10 febbraio 2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recanti *"Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del Sistema di Protezione Civile"* in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008 recante *"Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze"* e sono state approvate le nuove *"Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico"* pubblicate sul B.U.R.P. n. 119 del 16 ottobre 2017, che sostituiscono quelle già approvate con deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2013, n. 2181, in attuazione delle indicazioni operative nazionali del 10 febbraio 2016;
- il Gruppo FS a livello regionale è destinatario dei messaggi di allertamento diramati dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia secondo le *"Procedure di Allertamento"* regionali vigenti;
- le attività di Protezione Civile nella Regione Puglia sono disciplinate dalla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 *"Sistema regionale di Protezione Civile"*;
- l'articolo 5, comma 5, lettera j) della citata legge regionale n. 53/2019, prevede che la Regione Puglia possa stipulare, nel limite delle risorse disponibili, intese, accordi o convenzioni con aziende pubbliche e private, anche per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza;
- il successivo articolo 8, comma 2, lettera h) prevede la partecipazione, in sede di attivazione del COREM (Comitato Operativo Regionale per l'Emergenza) di un rappresentante del Gruppo FS quale Servizio Pubblico essenziale, al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico operativo regionale in occasione di emergenze di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b e c;

Visto che:

- la gestione delle emergenze nel settore dei trasporti ferroviari, per la sua articolazione e dislocazione sul territorio, è caratterizzata da un ingente impegno di risorse, da una utilizzazione massiccia di mezzi e da una presenza molteplice di enti ed istituzioni che operano ed intervengono, anche contemporaneamente, per rimuovere gli inconvenienti causati dall'emergenza, alleviare le situazioni di disagio ai viaggiatori e consentire il ripristino della normalità dell'esercizio ferroviario;
- la Regione Puglia intende garantirsi il supporto tecnico operativo del gestore di Servizi di Interesse Generale e, nella fattispecie, del Gruppo FS, anche in tutte le eventuali situazioni emergenziali che lo richiedono e con riferimento sia ad attività di prevenzione che di intervento operativo;

Considerato che:

- al fine di condividere gli aspetti di particolare importanza relativi allo specifico contesto territoriale e istituzionale della Regione Puglia, anche con riferimento alla definizione degli interventi e della struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi calamitosi in data 30 novembre 2011, è stato sottoscritto tra le parti un Protocollo d'intesa di durata quadriennale, seguito da una convenzione stipulata in data 3 marzo 2017, anch'essa di durata quadriennale, per la reciproca collaborazione in materia di protezione civile, si ritiene necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 1/2018 e dell'articolo 14 della legge regionale n. 53/2019, tra Regione Puglia e Ferrovie dello Stato Italiane che consenta di migliorare la reciproca collaborazione in materia di Protezione Civile, nonché l'efficienza e l'efficacia della gestione delle emergenze in ambito ferroviario;
- ai fini del rinnovo della suddetta Convenzione, anche alla luce dell'emanazione di nuovi testi di legge in materia, sono stati organizzati una serie di incontri e scambi informativi ed è stato approfondito il percorso tra le parti finalizzato a garantire una maggiore collaborazione nelle diverse attività comuni nelle fasi di previsione, prevenzione dei rischi e gestione dell'emergenza;
- Che con nota prot. 1199 del 01/02/2022 la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, ha trasmesso la proposta di schema di Convenzione tra Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e la Regione Puglia inerente procedure di reciproca collaborazione in materia di Protezione Civile ai sensi dell'Art. 4 c. 2 D.Lgs. 1/2018 e dell'art.5 c.5 lettera j della Legge Regionale 53 del 12 Dicembre 2019, successivamente confermata con nota PEC del 17/02/2022 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Ritenuto:

- per quanto sopra, provvedere ad approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia-Sezione Protezione Civile e Ferrovie dello Stato Italiane redatto e condiviso tra le due strutture a seguito di tavoli tecnici e corrispondenza elettronica;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale considerata la neutralità finanziaria che lo caratterizza.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della legge regionale 4 febbraio 1997, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto deliberativo.

DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE

1. di richiamare le premesse in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione tra Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e la Regione Puglia - Sezione Protezione Civile, avente ad oggetto le procedure di reciproca collaborazione in materia di Protezione Civile;

3. di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia alla firma della convenzione di cui al punto 2 precedente;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile PO Previsione e Prevenzione dei Rischi
(dott. Domenico Donvito)

Il Dirigente a.i. della Sezione Protezione Civile
(dott. Nicola Lopane)

Il sottoscritto, direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile
(dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, con delega alla Protezione Civile;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di richiamare le premesse in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione tra Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e la Regione Puglia Sezione Protezione Civile, avente ad oggetto le procedure di reciproca collaborazione in materia di Protezione Civile;
3. di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia alla firma della convenzione di cui al punto 2 precedente;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**REGIONE
PUGLIA**Nicola Lopane
02.03.2022 20:02:51
GMT+01:00

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'articolo 5, comma 5, lettera j), legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53, per la RECIPROCA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

TRA

La Regione Puglia - Sezione Protezione Civile (C.F. 80017210727), rappresentata dal dirigente p.t. dott. Nicola Lopane, nato a Bisceglie (BA) il 03.01.1961, con sede in 70026 - Modugno, alla via delle Magnolie n. 6/7 (pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it)

E

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito indicata anche come Gruppo FS), con sede in 00161 – Roma, alla piazza della Croce Rossa n. 1, (C.F. 06359501001), rappresentata dal dott. Franco Fiumara, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, quale Chief Security & Risk Officer di FS Italiane S.p.A. e che interviene nel presente atto ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione del 03.10.2018 tra il Gruppo FS e il Dipartimento della Protezione Civile, anche in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito indicata come RFI) di Trenitalia S.p.A. (di seguito indicata come Trenitalia), di Mercitalia Logistics S.p.A. (di seguito indicata come Mercitalia) e di Busitalia Sita Nord S.r.l. (di seguito indicata come Busitalia), in virtù delle procure rilasciate da ciascuna delle predette società. Interviene, altresì, nel presente atto, in virtù della procura rilasciata, in nome e per conto di Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici S.r.l., di seguito indicata come FSE, che viene inclusa nel novero delle società contraenti ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione sopra citata del 03.10.2018;

PREMESSO

- che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *"Codice della Protezione Civile"*, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze;
- che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;
- che, ai sensi del citato articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, tra i soggetti concorrenti sono contemplate le aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;
- che con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, emanata ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 343/2001 abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono state fornite indicazioni per il *"Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose"*;
- che la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, nelle more dell'adozione delle direttive di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, continua a trovare applicazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 15



del medesimo decreto secondo cui *“Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile”*;

- che con la direttiva del 2 maggio 2006 il Dipartimento della Protezione Civile ha formulato indicazioni operative specifiche, cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari e stradali ed incidenti con presenza di sostanze pericolose;
- che il Gruppo FS è controllante al 100% delle Società RFI, Trenitalia, Mercitalia, Busitalia e FSE;
- che la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, concernente *“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”*, disciplina l'organizzazione e il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento e dispone, all'articolo 3.3, anche gli interventi che il Gruppo FS e Protezione Civile devono porre in essere nel rispetto delle proprie competenze e procedure in caso di evento di rilievo nazionale;
- che con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138/T, è stata concessa alla RFI la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ed è stato stabilito, all'articolo 3, l'obbligo per il concessionario di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, nonché di mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza allineati e comparabili a quelli delle principali reti europee, anche con riferimento ai nuovi sistemi di sicurezza sulle linee e sugli impianti;
- che l'articolo 9 del richiamato decreto di concessione sancisce che RFI, per esigenze di difesa nazionale, ordine pubblico e protezione civile, è tenuta a rispettare gli obblighi e prestare i servizi richiesti dalle competenti autorità, con oneri da determinarsi in appositi contratti stipulati tra il Concessionario e l'autorità richiedente;
- che Trenitalia gestisce i servizi di trasporto per ferrovia in virtù della licenza n. 1 di cui al provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2019, n. 19, nonché del Certificato di Sicurezza Unico n. EU1020200006 rilasciato ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, dall'Agenzia per l'Unione Europea per le Ferrovie il 7 febbraio 2020 con validità fino al 06 febbraio 2025;
- che Mercitalia, tramite le società operative da essa a loro volta controllate (costituenti il *“Polo Mercitalia”*) gestisce la logistica e il trasporto merci;
- che Busitalia si occupa prevalentemente di trasporto persone con autobus, oltre ad altre modalità di trasporto;
- che FSE si occupa di trasporto sia su treno che su autobus, ed è anche gestore dell'Infrastruttura;
- che il Gruppo FS, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2019 *“Modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile”*, partecipa, previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile, fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento dell'attività di emergenza;
- che la gestione delle emergenze nel settore dei trasporti ferroviari, per la sua articolazione e dislocazione sul territorio, è caratterizzata da un ingente impegno di risorse, da una utilizzazione massiccia di mezzi e da una presenza molteplice di enti ed istituzioni che operano ed intervengono, anche contemporaneamente, per rimuovere gli inconvenienti causati dall'emergenza, alleviare le situazioni di disagio ai viaggiatori e consentire il ripristino della normalità dell'esercizio ferroviario;
- che al fine di condividere gli aspetti di particolare importanza e relativi allo specifico contesto territoriale e istituzionale della Regione Puglia, anche con riferimento alla definizione degli interventi e della struttura organizzativa necessaria per fronteggiare



gli eventi calamitosi in data 30 novembre 2011 è stato sottoscritto tra le parti un Protocollo d'intesa di durata quadriennale, seguito da una Convenzione stipulata in data 3 marzo 2017, anch'essa di durata quadriennale, per la reciproca collaborazione in materia di protezione civile;

- che ai fini del rinnovo della suddetta Convenzione, sono stati organizzati una serie di incontri e scambi informativi ed è stato approfondito il percorso tra le parti finalizzato a garantire una maggiore collaborazione nelle diverse attività comuni nelle fasi di previsione, prevenzione dei rischi e gestione dell'emergenza (decreto legislativo n. 1/2018, articolo 2), anche attraverso esercitazioni operative;
- che nella Regione Puglia è in vigore la legge regionale 12 Dicembre 2019, n. 53, "*Sistema regionale di Protezione Civile*" che disciplina le attività di Protezione Civile sul territorio regionale;
- che in data 13 maggio 2019 è stato rinnovato il protocollo per la gestione degli interventi di emergenza sanitaria nelle aree e sulle linee ferroviarie tra rete ferroviaria italiana e il sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale 118 della Regione Puglia - Dipartimento per la promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;
- che, ai sensi del vigente ordinamento amministrativo della Regione Puglia, le competenze in materia di Protezione civile afferiscono alla Sezione Protezione Civile;
- che la deliberazione della Giunta regionale pugliese 23 settembre 2008, n. 1762 che ha istituito il Centro Operativo Regionale di Protezione Civile con annessa Sala Operativa, presidiata h24, 365 giorni l'anno da personale dipendente dell'Amministrazione, quale struttura di riferimento per il monitoraggio, la gestione e il coordinamento delle emergenze sul territorio regionale, oltre che a supporto del Sistema regionale di Protezione Civile;
- il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia, in forza dell'intesa conseguita con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri perfezionatasi per il tramite della nota DPC/PRE/0043463 del 31 agosto 2005, assicura sul territorio regionale, ad ogni effetto di legge e con decorrenza dal 1° Dicembre 2013, le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii. e dall'articolo 3-bis della legge n. 100/2012 e assegnati ai Centri Funzionali Regionali, dichiarati attivi e operativi, in materia di previsione e vigilanza meteorologica e gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di Protezione Civile;
- che il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia opera ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2017, n.1571, con cui sono state recepite le indicazioni operative del 10.02.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recanti "*Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del Sistema di Protezione Civile*" in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 recante "*Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze*" e sono state approvate le nuove "*Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico*", pubblicate sul BURP n. 119 del 16 ottobre 2017, che sostituiscono quelle già approvate con deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2013, n. 2181, in attuazione delle indicazioni operative nazionali del 10.02.2016;

CONSIDERATO

- che in data 03 ottobre 2018 è stata rinnovata la Convenzione tra il Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Amministratore Delegato di FS, che fornisce le indicazioni per la corretta gestione



**REGIONE
PUGLIA**



dell'emergenza in ambito ferroviario; che l'art. 12 di tale Convenzione stabilisce che la stessa è quadro di riferimento per eventuali ulteriori accordi in ambito regionale;

DATO ATTO

- che lo schema del presente atto, redatto in conformità e analogia a quello nazionale di riferimento, sopra citato, stipulato in data 03 ottobre 2018, è stato approvato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. ____ del _____;
- che le premesse del presente atto hanno valore pattizio;
- che l'allegato A) forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
- si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE

La Regione Puglia, rappresentata dal Dirigente p.t. della Sezione Protezione Civile e il Gruppo FS, con la presente Convenzione, assicurano un ulteriore sviluppo ai reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la circolazione ferroviaria, ovvero contesti emergenziali che, seppur non riguardanti la circolazione ferroviaria, possano comunque richiedere l'impiego delle risorse del Gruppo FS, perseguendo finalità di tutela degli interessi fondamentali della collettività.

L'obiettivo è, altresì, di definire dei comuni protocolli di interscambio di informazioni tra i rispettivi centri operativi, nonché programmi di attività formativa.

A tal fine sono state individuate le aree di comune interesse che vengono di seguito elencate:

A) Emergenze ferroviarie per le quali può essere richiesta la collaborazione/intervento del Sistema regionale di Protezione Civile della Regione Puglia:

1. Criticità/emergenze ferroviarie per cause tecniche e di forza maggiore che coinvolgano passeggeri e treni, compresi i treni che trasportano le merci pericolose;
2. Criticità/emergenze ferroviarie per cause di forza maggiore, cause naturali e antropiche;
3. Incidenti ferroviari (disciplinato dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006, con la quale sono state fornite indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari).

B) Emergenze/eventi che possono richiedere l'impiego delle risorse appartenenti al Gruppo FS:

1. Emergenze non ferroviarie, di origine naturale o antropica;
2. Emergenze nazionali di altra natura;
3. Spostamento di un elevato numero di persone;
4. Eventi a rilevante impatto locale-manifestazioni pubbliche.

C) Attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi naturali e antropici:

1. Sistemi di previsione di eventi meteo avversi e allertamento a fini di protezione civile in ambito ferroviario;
2. Esercitazioni, comprese quelle che si svolgono in ambito ferroviario;
3. Redazione di piani di emergenza e di Protezione Civile;
4. Informazioni ai viaggiatori (compreso l'utilizzo dei social network) e alla stampa;
5. Formazione;



6. Campagne informative.

ARTICOLO 2

CONTRIBUTO DELLE PARTI

Nell'ottica di una proficua collaborazione e di un miglior coordinamento nelle fasi di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza, le parti si rendono reciprocamente disponibili a concordare ogni iniziativa utile a tale scopo. In particolare:

A) Il Gruppo FS per il tramite delle sue società operative:

1. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente articolo 1 e qualora se ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, la presenza di propri qualificati funzionari presso la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile della Regione Puglia, nonché la presenza di propri rappresentanti nei Centri Operativi comunali di Protezione Civile eventualmente attivati a livello territoriale locale qualora la specificità della criticità in atto lo richieda;
2. assicura le informazioni specifiche riguardanti il sistema infrastrutturale, al fine della valutazione del rischio e per la predisposizione di scenari per l'emergenza;
3. fornisce alla Regione, previo accordo in relazione alla disponibilità, il MASS (*Movable Advanced Security System*) e le riprese dei droni;
4. a supporto delle iniziative della protezione civile regionale, quali ad esempio la realizzazione di campi base o l'allestimento di sedi logistiche provvisorie, mette a disposizione, ove possibile, spazi di competenza quali aree adiacenti le stazioni, impianti, scali ferroviari per la sosta dei mezzi (l'elenco è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo);
5. concede ospitalità in comodato gratuito presso il sedime ferroviario alle tecnologie di telecomunicazione della Regione, previa richiesta e verifica del progetto e della compatibilità tecnica con il servizio ferroviario;
6. in caso di pre-allertamento o di criticità in atto, assicura il necessario rafforzamento del personale per fronteggiare situazioni di criticità/emergenze, dietro richiesta della Protezione Civile regionale tenuto conto delle proprie disponibilità;
7. collabora con la Regione, in coordinamento con RFI, Trenitalia, Mercitalia, Busitalia e FSE, per la stesura della pianificazione di Protezione Civile di interesse nazionale e regionale, e collabora altresì, sempre in coordinamento con RFI, Trenitalia, Mercitalia, Busitalia e FSE, con le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile per la stesura dei piani di Protezione Civile locali;
8. predispone, in collaborazione con la Regione Puglia e la struttura di Protezione Civile, attività esercitative finalizzate alla stesura/verifica dei piani di Protezione Civile, anche sulla base delle disposizioni impartite dal Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2005 concernente la "*Sicurezza nelle gallerie*";
9. garantisce l'assistenza dei propri clienti, nei limiti delle possibilità e disponibilità della propria organizzazione, con riferimento alle emergenze di cui al precedente art. 1, anche in collaborazione con le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile intervenute sul luogo dell'evento;
10. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente articolo 1, previa sottoscrizione di specifici accordi con la Regione per la definizione di costi e condizioni, il trasporto dei Volontari delle organizzazioni regolarmente riconosciute e del personale della Protezione Civile, tenuto conto delle proprie disponibilità;
11. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente articolo 1, previa sottoscrizione di specifici accordi con la Regione per la definizione di costi e condizioni, il materiale rotabile ritenuto necessario per garantire il trasferimento di un gran numero di persone, merci mezzi e attrezzature;



12. assicura con riferimento agli eventi di cui al precedente articolo 1, assistenza alla popolazione coinvolta, mettendo a disposizione della Regione vetture letto/cucette, autobus, nei limiti delle proprie disponibilità con oneri da imputarsi come stabilito al successivo articolo 9;
13. fornisce supporto per la diffusione delle campagne informative promosse da DPC con i mezzi di diffusione del Gruppo FS;
14. in caso di emergenze per cui la Regione abbia responsabilità ai sensi del decreto legislativo n. 1/2018, può fornire eventuale supporto nelle verifiche di agibilità con personale tecnico qualificato, previa formazione specifica a cura delle competenti istituzioni di protezione civile;
15. verifica la possibilità e le condizioni, in coordinamento con RFI per gli spazi di proprietà di quest'ultima, per eventuali utilizzi di spazi e assets in comodato d'uso gratuito alle associazioni di volontariato di protezione civile regolarmente riconosciute nell'elenco territoriale della Protezione Civile;
16. fornisce alla Regione Puglia l'accesso, previo accordo in relazione alla disponibilità, ai prodotti operativi realizzati per la previsione e prevenzione dei rischi che interessano l'infrastruttura ferroviaria;
17. valuta la fattibilità operativa, d'intesa con la Regione Puglia, di definire un sistema operativo di contrasto agli incendi boschivi anche dalla linea ferroviaria, in situazioni di inaccessibilità della rete stradale.

B) La Regione Puglia:

1. concorda con il Gruppo FS specifici modelli d'intervento per la gestione delle emergenze, al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi che interessano l'ambito ferroviario;
2. assicura al Gruppo FS la messa a disposizione delle informazioni in proprio possesso riguardanti i piani di Protezione Civile redatti a livello territoriale e le indicazioni in essi contenute con particolare riferimento a quelle necessarie in occasione di criticità che vedono coinvolti gli impianti e/o il traffico ferroviario;
3. rende disponibili al Gruppo FS i prodotti del sistema di allertamento regionale e gli avvisi di criticità diffusi dalla Protezione Civile ed ogni notizia utile che possa costituire, con l'evoluzione nel tempo, criticità per il regolare svolgimento del servizio del trasporto ferroviario;
4. rende disponibili dati e informazioni relativi ad eventi emergenziali (idraulico, idrogeologico, sismico, incendi, ecc.) che dovessero verificarsi in ambito regionale;
5. sottoscrive specifici accordi con Trenitalia per la definizione di costi e condizioni per l'impiego di risorse finalizzate al trasporto del personale regionale e dei Volontari da e per le aree disastrose da eventi calamitosi e per il trasporto su treno anche al verificarsi di gravi impedimenti che pregiudichino il regolare utilizzo della viabilità stradale;
6. sottoscrive, se del caso, con Trenitalia appositi accordi per la definizione di costi e condizioni di trasporto, nei limiti delle disponibilità, per la messa a disposizione di materiale rotabile ritenuto necessario in caso di calamità, nonché di quello atto a garantire il trasferimento di un gran numero di persone in caso di emergenza;
7. assicura, laddove non sufficienti le risorse del Gruppo FS, e previa necessaria verifica congiunta, l'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio regionale, per una collaborazione con FS, in occasione di criticità riguardanti l'infrastruttura ferroviaria nonché il trasporto ferroviario di passeggeri;
8. supporta, con le proprie risorse e nei limiti delle disponibilità, FS nelle attività di coordinamento operativo svolte dallo stesso in occasione di situazioni emergenziali che interessano l'ambito ferroviario;



9. mette a disposizione del Gruppo FS, presso la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, una o più postazioni per la gestione delle emergenze;
10. rende disponibili al Gruppo FS, in funzione dell'emergenza venutasi a creare, informazioni ed immagini raccolte dai propri sistemi, anche cartografici e di Web GIS, che possano essere di supporto alla gestione delle emergenze;
11. fornisce e aggiorna i riferimenti (telefono, fax, posta elettronica, PEC) della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, allo scopo di rendere quanto più tempestiva possibile l'azione di collegamento tra le strutture che operano a livello territoriale;
12. mette a disposizione, se del caso, l'elenco delle organizzazioni di Protezione Civile riconosciute ed operative sul territorio.

ARTICOLO 3

PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E PER INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE ED ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

3.1 Ruoli e compiti

Le parti si danno reciprocamente atto che la Regione opera a livello regionale e svolge sia un ruolo di indirizzo e coordinamento sia un ruolo operativo, per conto della Presidenza della Regione. Con particolare riguardo alle attività di previsione e gestione dell'emergenza, le parti svolgono i ruoli e compiti schematicamente descritti nella seguente tabella I:

Gruppo FS a livello territoriale	La Regione
<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce emergenze ferroviarie. • Fornisce gli elementi informativi ai fini dell'intervento da parte del sistema di Protezione Civile per emergenze ferroviarie al fine di un loro eventuale intervento, in collegamento con la struttura Centrale di FS. • Informa il livello centrale sull'andamento della gestione dell'emergenza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza dei rischi naturali, nonché il supporto tecnico-scientifico in caso di emergenza, tramite il Centro Funzionale. • Mantiene costanti contatti informativi con i soggetti istituzionali e, ove possibile, con i principali soggetti coinvolti nella gestione di un'emergenza, compreso FS e, in generale, i gestori di Infrastrutture Critiche. • In caso di evento, se necessario, attiva in tutto o in parte la Sala Operativa Regionale, con compiti di supporto alle Autorità di Protezione Civile, di definizione delle strategie di intervento e delle risorse umane e strumentali da impiegare. • Redige periodicamente report informativi sulla situazione in corso, che possono essere diffusi anche all'esterno tramite opportuni canali informativi. • Mantiene i contatti informativi a seguito di eventi sismici di magnitudo superiore a 4.0. • Garantisce il supporto alle attività di coordinamento operativo svolte da FS in occasione delle emergenze di carattere ferroviario.

Tabella I

3.2 Trasmissione delle informazioni fra Sale Operative

Le parti concordano la necessità di mantenere un costante flusso di informazioni tra le rispettive Sale Operative, in particolar modo nel caso di evento emergenziale sulla rete ferroviaria o che coinvolga anche la rete ferroviaria secondo la scheda All. A).

3.3 Codici per informazione, allertamento ed intervento

Al verificarsi delle criticità/emergenze ferroviarie di cui all'articolo 1, lettera A) e B), le comunicazioni relative alle fasi di informazione, allertamento ed intervento fra le rispettive Sale Operative vengono scambiate utilizzando i codici riportati nella seguente tabella di seguito riportata (tab. II);

GRUPPO FS		PROTEZIONE CIVILE
Codice Verde	Informazione	Monitoraggio
Codice Giallo	Allerta	Predisposizione
Codice Rosso	Necessità di intervento	Intervento

Tabella II

I codici suddetti vengono adottati per le sole comunicazioni interne fra il Gruppo FS e la Regione. Gli incidenti ferroviari sono disciplinati dalla direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006, pubblicata nella G.U.R.I. n. 101 del 3 maggio 2006, con la quale sono state fornite indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari. Resta ferma la competenza della struttura di Protezione Civile regionale riguardo alla decisione circa la predisposizione



ed effettuazione degli interventi sulla base delle informazioni in suo possesso.

ARTICOLO 4

EVENTI STRAORDINARI O EMERGENZIALI CHE PREVEDONO LO SPOSTAMENTO DI UN CONSIDEREVOLE NUMERO DI PERSONE
In occasione di eventi straordinari o emergenziali che prevedono lo spostamento di un considerevole numero di persone, il Gruppo FS assicura la disponibilità, in termini di risorse tecniche ed umane, a collaborare alla pianificazione ed organizzazione del trasporto con materiale rotabile e autobus delle persone coinvolte. Per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione interessata il Gruppo FS potrà avvalersi dell'ausilio del volontariato di Protezione Civile nei limiti delle disponibilità, ai sensi del successivo articolo 7.

ARTICOLO 5

FORMAZIONE

La Regione ed il Gruppo FS svolgeranno congiuntamente attività di informazione, formazione e addestramento sulle tematiche prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze conseguenti ai rischi naturali ed antropici.

Con l'obiettivo di promuovere e sostenere le attività congiunte di formazione e di esercitazione, la Regione e il Gruppo FS svolgeranno congiuntamente specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati al personale del Gruppo FS, al personale della Regione e ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco regionale che intervengono nella gestione delle crisi e delle emergenze, al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei propri ambiti di responsabilità e di azione, di garantire un'efficace comunicazione negli scenari di riferimento e sviluppare una capacità di risposta sinergica e di fornire le conoscenze tecniche e relazionali di base per operare in sicurezza in ambito ferroviario.

Le parti assicurano reciprocamente lo scambio di informazioni sulle iniziative di formazione svolte autonomamente sulle tematiche di interesse comune.

I programmi formativi potranno coinvolgere, a seguito di specifici accordi, anche il personale delle diverse componenti del Sistema della Protezione Civile nell'ottica di integrare le competenze tecniche già presenti, rendendo omogeneo l'approccio alle problematiche di Protezione Civile, concorrendo alla diffusione ed applicazione di un metodo comune.

ARTICOLO 6

ORGANIZZAZIONE AI FINI DELL'ASSISTENZA IN OCCASIONE DI EMERGENZE FERROVIARIE

Gli interventi in area ferroviaria da parte del personale e/o dei volontari di Protezione Civile, opportunamente formati sui rischi connessi e sulle procedure di intervento ed adeguatamente equipaggiati e dotati del materiale necessario per svolgere l'intervento, devono essere coordinati dal personale ferroviario preposto o dal Direttore Tecnico del Soccorso dei VV.F., qualora intervenuti, ed avvenire, per quanto possibile, nelle località di servizio (stazioni, fermate, bivi, posti di comunicazione, ecc.).

L'assistenza/soccorso ai passeggeri, l'impiego dei generi di prima necessità ed il servizio di trasporto sostitutivo, sono così definiti:

A) in caso di emergenza dovuta a problemi all'infrastruttura o al sistema ferroviario, l'assistenza ai passeggeri ferroviari, che necessitano di generi di prima necessità e/o del servizio sostitutivo è svolta da FS, anche mediante:

1. impiego di proprio personale e propri mezzi;
2. apertura straordinaria degli ambienti (sale e wc) delle stazioni ferroviarie di linea e dei punti ristoro;
3. quant'altro necessario per gestire l'emergenza.

Le operazioni di assistenza e/o soccorso possono prevedere, su specifica richiesta di FS e previa verifica congiunta con la Protezione Civile regionale, anche l'intervento del sistema di Protezione Civile; il coordinamento delle attività, in ambito ferroviario, è garantito dal personale del Gruppo FS.



B) in caso di emergenza dovuta a causa di forza maggiore (calamità naturale ecc.), la Protezione civile regionale, attraverso le informazioni ricevute con la scheda allegato (A), può valutare, di concerto con il Gruppo FS, l'intervento congiunto di personale del Gruppo FS e di personale/volontari di Protezione Civile per specifiche esigenze di supporto (messa a disposizione e distribuzione generi di prima necessità, presidio nelle stazioni ed attività informativa ai viaggiatori e alla popolazione interessata dall'evento, ecc.). Il coordinamento, nel rispetto dei ruoli istituzionali preposti a tale funzione, sarà garantito dal personale ferroviario presente sul posto, con il fine di contribuire a prevenire situazioni di grave disagio ai viaggiatori.

In considerazione delle diverse tipologie di rischio che potranno interessare l'ambito ferroviario, le parti concordano di definire, tramite il gruppo di lavoro, specifici modelli d'intervento da utilizzare al verificarsi di simili circostanze. Al fine di ottimizzare le operazioni di assistenza ai viaggiatori e alla popolazione si prevede la possibilità di individuare degli spazi presso le associazioni di volontariato per lo stoccaggio di generi di conforto; il gruppo di lavoro cui all'articolo 12 procederà a tener aggiornate, in relazione delle disponibilità organizzative e funzionali delle strutture interessate, le località e i generi di conforto da stoccare.

ARTICOLO 7 VOLONTARIATO

In caso di eventi emergenziali per cui si rende necessario fornire assistenza ai viaggiatori, il Gruppo FS-RFI, secondo le procedure condivise di comunicazione di eventi critici/anormalità di cui all'Allegato A), richiederà supporto alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, la quale valuterà le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile da attivare sulla base della formazione specifica ricevuta ovvero della prossimità al luogo dell'evento segnalato anche a seconda del tipo di intervento richiesto.

Gli interventi in area ferroviaria da parte dei Volontari di Protezione Civile, opportunamente formati sui rischi connessi e sulle procedure di intervento ed adeguatamente equipaggiati e dotati del materiale necessario per svolgere l'intervento, devono essere coordinati dal personale del Gruppo FS preposto o dal Direttore Tecnico del Soccorso dei VV.F. presente in loco, ed avvenire, per quanto possibile, nelle pertinenze ferroviarie (es. stazioni, fermate) e stradali.

Per quanto concerne l'impiego del volontariato di Protezione Civile, e gli eventuali costi di rimborso cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, ferma restando la necessità di verifica congiunta con la Protezione Civile regionale circa l'utilizzo di risorse del sistema regionale di Protezione Civile.

Resta fermo che le attività di soccorso sanitario urgente sono competenza del Servizio Sanitario Emergenza Urgenza "118" competente per territorio.

Il Gruppo FS si rende disponibile a stoccare generi di conforto presso le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, iscritte all'Elenco regionale ai sensi del regolamento regionale n.1/2016, che insistono lungo la rete ferroviaria, anche presso locali ferroviari concessi in comodato d'uso gratuito alle stesse Organizzazioni, come indicato all'articolo 2, lettera A), punto 15 della presente Convenzione.

ARTICOLO 8 ATTIVITÀ ADDESTRATIVA/ESERCITATIVA

Il Gruppo FS può partecipare alle esercitazioni di Protezione Civile promosse dalla Regione, e viceversa, al fine di verificare, migliorare ed adottare le procedure di intervento in caso di emergenza e può suggerire la partecipazione di altre Imprese Ferroviarie e altre Società o Enti.

ARTICOLO 9 RIMBORSI SPESE



Nel caso in cui venga richiesto dalla Regione il concorso del Gruppo FS, come soggetto concorrente del sistema di Protezione Civile, per fronteggiare eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che avvengono esternamente alla linea ferroviaria, mediante l'utilizzo di mezzi e risorse finalizzati al soccorso e all'assistenza alle popolazioni coinvolte, le spese sostenute dal Gruppo FS, saranno rimborsate dalla Regione, previa autorizzazione della Regione stessa dietro presentazione da parte del Gruppo FS di dettagliata documentazione e rendicontazione e tramite specifici atti di autorizzazione alla spesa. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le fattispecie potenzialmente rimborsabili:

- Costo del Personale TI/RFI/FS/ Mercitalia (tramite le proprie società controllate) /Busitalia;
- Pedaggio e carburante auto di servizio;
- Gasolio per Trazione;
- Alberghi/Pernottamenti Personale Gruppo FS e Passeggeri;
- Generi di conforto;
- Coperte;
- Pulizia Vetture/loco;
- Manutenzione vetture/loco;
- Materiali di fornitura FS richiesti ad hoc (es. effetti lettereci);
- Interventi e servizi di ditte appaltatrici esterne;
- Utilizzo di mezzi Gruppo FS (carrelli, caricatori, auto, mezzi d'opera, etc.);
- Utilizzo di materiali già nella disponibilità dei magazzini del Gruppo FS.

In considerazione delle finalità del presente accordo e nell'interesse della collettività, nelle spese per interventi del Gruppo FS non saranno conteggiati i costi sostenuti relativi a: noleggio, mancati introiti/fermi treno, autobus, servizio taxi, utilizzo di aree, binari e locali del Gruppo FS.

ARTICOLO 10 SOCCORSO SANITARIO

Il soccorso sanitario sarà garantito dal 118 regionale e dalle sue declinazioni territoriali, nel rispetto della normativa e dei protocolli di intervento, nazionali e regionali, vigenti.

ARTICOLO 11 COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE

La Regione e il Gruppo FS concordano sulla necessità di coordinare i processi di comunicazione su:

1. eventi rilevanti di circolazione ferroviaria o incidente di esercizio che possono arrecare disagio prolungato ai viaggiatori, o ad altre persone e/o conseguente necessità di intervento della protezione civile regionale;
2. contesti emergenziali e di gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la circolazione ferroviaria;
3. attività di previsione e prevenzione dei rischi.

Il Gruppo FS e la Regione condivideranno le informazioni al fine di assicurare il coordinamento nella comunicazione istituzionale e mediatica tra le due strutture e di dare tempestive e puntuali informazioni ai cittadini e di scongiurare la diffusione di notizie contraddittorie o errate che possano generare confusione e/o allarme ingiustificato.

ARTICOLO 12



GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO

La Regione e il Gruppo FS concordano di costituire un Gruppo di Lavoro congiunto, che opererà a titolo gratuito, con il compito di:

- verificare i dati in possesso delle parti (studi effettuati, pianificazioni esistenti, etc.);
- definire lo scambio informativo di dati strutturati per l'analisi dei rischi di origine naturale o antropica;
- sviluppare i modelli di intervento in relazione ai diversi rischi individuati con le attribuzioni procedurali operative, compreso il rischio sanitario;
- supportare e definire i piani e le attività formative ed esercitative, e più in generale le attività di prevenzione e mitigazione dei rischi con particolare riferimento al sedime ferroviario;
- apportare eventuali modifiche, analizzare e realizzare quanto altro congiuntamente ritenuto utile per gli scopi della presente Convenzione.

A tal fine, entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione, le Parti nominano coloro che, in numero massimo di tre per ciascuna parte, costituiranno il gruppo di lavoro. È fatta salva la facoltà delle parti di allargare la partecipazione ad ulteriori membri in relazione alle tematiche da trattare all'ordine del giorno.

ARTICOLO 13 DIVULGAZIONE

Il Gruppo FS e Regione si impegnano a illustrare finalità e contenuti della presente convenzione anche ad altri Enti (Prefetture, Province e Comuni), in un'ottica di ottimizzazione dei flussi informativi e della redazione di opportuni protocolli informativi/operativi. La Regione - congiuntamente al Gruppo FS - avrà cura di convocare gli Enti territoriali interessati (Prefetture, Province e Comuni) per la presentazione degli obiettivi dell'accordo.

ARTICOLO 14 EFFICACIA E DURATA

La presente Convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Le parti, tramite i referenti delegati ai sensi dell'articolo 12, procederanno annualmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo, nonché alla valutazione di eventuali richieste di adesione alla Convenzione da parte delle altre società del Gruppo FS, da sottoporre ai firmatari della Convenzione.

Le parti potranno in pieno accordo decidere di modificare, esclusivamente in forma scritta, in qualunque momento e per tutta la durata i contenuti della presente Convenzione. Inoltre, ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, in ogni tempo, dalla presente Convenzione, dando preavviso di 3 mesi.

Per ogni aspetto relativo all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione i rapporti saranno tenuti tra il Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia e il Chief Security & Risk Officer di FS Italiane S.p.A.

ARTICOLO 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali, raccolti in virtù della presente Convenzione, conformemente a quanto prescritto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed esclusivamente per le finalità di cui alla Convenzione stessa. Ciascuna delle parti è titolare autonoma per i trattamenti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 16 CONTROVERSIE

Le parti convengono che ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento della presente Convenzione, che non sia possibile definire bonariamente, sarà devoluta all'organo territorialmente e *ratione materiae* competente e si danno reciprocamente



atto che, in relazione al presente articolo, la firma della Convenzione apposta in calce equivale alla duplice sottoscrizione ai sensi dell'articolo 1341 C.C..

Letto, approvato e sottoscritto.

Redatto in n. 2 copie originali

Bari, li.....

Per la Regione Puglia

Per Ferrovie dello Stato Italiane SpA



Allegato A - Modulo per la comunicazione di eventicritici/anormalità



AVVISO ANORMALITA'

SCHEDA N°

Da: Coordinatore Movimento RFI di

Data/...../..... **Ore**

A:

Sala Operativa Protezione Civile di

Fax n°

1° Avviso Telefonico ore

CODICE PRIMA SCHEDA: <input type="checkbox"/> Verde (Informazione evento) - <input type="checkbox"/> Giallo (Allerta per possibile intervento) - <input type="checkbox"/> Rosso (Richiesta di intervento) Nome e Cognome Firma DCCM Descrizione evento.....	
Località /Tratta FS (località ferroviaria ove si è verificato l'evento – indicazione eventuale riferimento geografico/stradale non ferroviario/gps)	
TIPO di EVENTO: <input type="checkbox"/> Scontro tra treni <input type="checkbox"/> Urto con ostacoli <input type="checkbox"/> Deragliamento <input type="checkbox"/> Investimento (Persone/Animali) <input type="checkbox"/> Blocco circolazione con assenza tensione <input type="checkbox"/> Singolo treno guasto fermo in linea <input type="checkbox"/> Neve <input type="checkbox"/> Allagamento <input type="checkbox"/> Frana <input type="checkbox"/> Incendio <input type="checkbox"/> Terremoto <input type="checkbox"/> Emergenza sanitaria con necessità quarantena <input type="checkbox"/> Altro	CONSEGUENZE: <input type="checkbox"/> Danni a persone <input type="checkbox"/> Disagi a persone (condizioni climatiche avverse) <input type="checkbox"/> Disagi a persone (necessità di generi alimentari / acqua) <input type="checkbox"/> Necessità di evacuazione (Treni) <input type="checkbox"/> Necessità di evacuazione (Stazioni o altri edifici) <input type="checkbox"/> Trasbordo viaggiatori su altro treno <input type="checkbox"/> Altro
Ubicazione ferroviaria dell'evento: <input type="checkbox"/> Passaggio a livello Km <input type="checkbox"/> Galleria (nome)..... , ingressi ferroviari Km e <input type="checkbox"/> Viadotto (nome)..... , estremi ferroviari Km e <input type="checkbox"/> Stazione/Fermata <input type="checkbox"/> Altro	Numero e tipo di treni coinvolti: Stima persone / viaggiatori coinvolti Stima feriti deceduti Persone a Ridotta Mobilità Altro
PRESENZA DI MERCI PERICOLOSE. Fuoriuscita sostanze: SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Senza ricadute su persone - <input type="checkbox"/> Con ricadute su personale/viaggiatori – <input type="checkbox"/> Con coinvolgimento di popolazione residente in prossimità della sede ferroviaria Codici Pericolo/ONU: 1)/..... - 2)/..... - 3)/..... - 4)/.....	
In casi di intervento della Protezione Civile Possibile accesso alla sede (indicare possibile accesso da strada all'infrastruttura ferroviaria) Nominativo Accompagnatore FS – – Tel.Cel Punto di incontro	
Altre Strutture /Enti allertati: UTG <input type="checkbox"/> - VVVF <input type="checkbox"/> - 118 <input type="checkbox"/> - Pol.Fer. <input type="checkbox"/> - altre FFO <input type="checkbox"/> - Vigili Urbani <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>	
AGGIORNAMENTO con Variazione CODICE prima scheda: Data/...../..... Ore Nuovo Codice: <input type="checkbox"/> Verde (Informazione evento) - <input type="checkbox"/> Giallo (Allerta per possibile intervento) - <input type="checkbox"/> Rosso (Richiesta di intervento) Nome e Cognome Firma DCCM	
CHIUSURA EVENTO: data/...../..... Ore Nome e Cognome Firma DCCM	